

STATUTO

**UMANITA' E SOLIDARIETA'
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELBUONO PA CONTRADA
SAN GIOVANNI SNC

Numero REA: PA - 307794

Codice fiscale: 06239950824

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

SCIoglimento PER ATTO DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.REP.24602/N.RACC.9422

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1. E' COSTITUITA LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"UMANITA' E SOLIDARIETA'

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

ART. 2 - NORME APPLICABILI

2.1. ALLA COOPERATIVA, PER QUANTO NON PREVISTO DAL
TITOLO VI DEL CODICE CIVILE E DALLE LEGGI SPECIALI SULLA
COOPERAZIONE, SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME
SULLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

ART. 3 - SEDE

3.1. LA COOPERATIVA HA SEDE NEL COMUNE DI CASTELBUONO,
ALL'INDIRIZZO RISULTANTE DALL'APPOSITA ISCRIZIONE ESEGUITA
PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART.111 TER
DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.

3.2. FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE, UFFICI DI
RAPPRESENTANZA, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, POTRANNO ESSERE
ISTITUITE O SOPPRESSE CON SEMPLICE DECISIONE DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO.

3.3. IL DOMICILIO DEI SOCI, PER I RAPPORTI CON LA
SOCIETA', E' QUELLO RISULTANTE DAL LIBRO SOCI.

ART. 4 - DURATA

4.1. LA SOCIETA' E' COSTITUITA A TEMPO INDETERMINATO.

4.2. LA SOCIETA' VERRA' SCIOLTA ANTICIPATAMENTE PER IL
VERIFICARSI DI UNA DELLE CAUSE INDICATE AI NUMERI 1), 2), 3),
5), 6) E 7) DELL'ART.2484 DEL CODICE CIVILE NONCHE' PER LA
PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE.

ART. 5 - OGGETTO

5.1. LA COOPERATIVA SI PROPONE, CON SPIRITO
MUTUALISTICO E SENZA FINE SPECULATIVO, DI OFFRIRE, TRAMITE I
PROPRI SOCI, SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI DI CUI ALLA
LETTERA A) DELL'ART.1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 38L.
LA COOPERATIVA, INOLTRE, E' RETTA E DISCIPLINATA SECONDO IL
PRINCIPIO DELLA MUTUALITA' SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA
E HA ANCHE PER SCOPO QUELLO DI OTTENERE, TRAMITE LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA, CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA E
LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI
PER I SOCI LAVORATORI.
LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON
TERZI.

5.2. LA COOPERATIVA INTENDE ORGANIZZARE UN'IMPRESA CHE
PERSEGUA, MEDIANTE LA SOLIDALE PARTECIPAZIONE DELLA BASE
SOCIALE E DEL GRUPPO SOCIALE CHE AD ESSA FA RIFERIMENTO,
SCOPI SOCIALI, NEL SETTORE SANITARIO, SOCIALE E SOCIO-
ASSISTENZIALE.
PER RAGGIUNGERE TALE SCOPO LA COOPERATIVA, SENZA FINI DI

LUCRO, POTRA' INTRAPRENDERE QUALSIASI INIZIATIVA O ATTIVITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE PERSONE, ALLE IMPRESE ED AGLI ENTI PUBBLICI, QUALI, AD ESEMPIO:

A. LA GESTIONE DI STRUTTURE DI SOGGIORNO E/O ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE ANZIANE E/O AMMALATE ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI, GESTIONE DI COMUNITA' DI ALLOGGIO, CASE FAMIGLIA, STRUTTURE PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP, STRUTTURE E COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IN DISAGIO; LA GESTIONE IN PROPRIO O PER CONTO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE DI STRUTTURE IDONEE AD OSPITARE ANZIANI, HANDICAPPATI MINORI ED ADULTI, TOSSICODIPENDENTI O CITTADINI BISOGNOSI DI ASSISTENZA PER IL RECUPERO E IL MANTENIMENTO NELLA SOCIETA';

B. LA GESTIONE E LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIO ASSISTENZIALE E INFERMIERISTICA, ANCHE DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, PORTATRICI DI HANDICAP, MALATI, AVVALENDOSI DI PERSONALE PROPRIO OD ESTERNO MUNTO DELLE NECESSARIE ABILITAZIONI;

C. LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED ASSISTENZIALI SVOLTI PRESSO IL DOMICILIO DEGLI UTENTI, IN LUOGHI DI CURA E DI RITROVO, IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E DI FUTURA COSTRUZIONE, NONCHÉ LA GESTIONE COMPLEMENTARE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI TALI STRUTTURE; LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN GENERE AGLI ANZIANI, AI DISABILI, AI SOGGETTI IN STATO DI MALATTIA E AGLI INVALIDI;

D. LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED INTEGRATI SUL TERRITORIO COME L'HOSPICE, I CENTRI PER IL RECUPERO SOCIO NUTRIZIONALE, I SERVIZI AUSILIARI, LE RESIDENZE ALBERGHIERE DENOMINATE "CASE ALBERGO" E I CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI;

E. L'ATTIVITA' DI TRASPORTO E SOCCORSO DI INFORTUNATI, INFERMI, DISABILI E/O PERSONE IN STATO DI BISOGNO CON AMBULANZE E CON ALTRI MEZZI IDONEI, DI QUALUNQUE TIPO, PROPRI E/O DI TERZI, IN TERRA, MARE E CIELO;

F. L'ATTIVITA' DI TRASPORTO DI ORGANI, MATERIALI BIOLOGICI, EMODERIVATI, RADIOLOGICI E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALL'ATTIVITA' SANITARIA.

LA COOPERATIVA INOLTRE SI CONFIGURA QUALE ORGANISMO RAPPRESENTATIVO DEI PROPRI SOCI PER QUANTO CONCERNE I RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO, OSPEDALIERO ED EXTRAOSPEDALIERO, DI EMERGENZA E URGENZA O SECONDARI E COMUNQUE RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA.

5.3. LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI.

5.4. LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA ALL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE FINALIZZATA AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA MOBILIARE ED IMMOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI E, COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE ATTINENTI AI MEDESIMI; POTRA' IN PARTICOLARE ACQUISTARE E RISTRUTTURARE IMMOBILI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI. LA COOPERATIVA CURERA' LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE DEI SOCI E POTRA' ANCHE:

- STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI, PROFESSIONISTI, STUDI, ECC. LE CUI PRESTAZIONI SIANO UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
- ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI;
- ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI SOTTO QUALSIASI FORMA IN ALTRE IMPRESE COOPERATIVE;
- PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI O ALTRE ORGANIZZAZIONI CHE ABBIANO FINALITA' ANALOGHE O COMUNQUE CONGRUENTI O ADERIRVI;
- UTILIZZARE CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI AGEVOLATI E TUTTE LE PROVVIDENZE IN GENERE, STATALI, REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNITARIE E DI OGNI ALTRO GENERE PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI.

5.5. LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DA SOCI, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SECONDO I CRITERI ED I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO CON DECISIONE DEI SOCI. LA COOPERATIVA PUO' ALTRESI' RICEVERE DAI SOCI VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE, IN CONTO CAPITALE, SENZA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE E/O A COPERTURA DELLE PERDITE E FINANZIAMENTI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PREVISTA PER LA TRASPARENZA BANCARIA IN MATERIA. LE ATTIVITA' FINANZIARIE DEVONO ESSERE SVOLTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA.

ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

6.1. IL NUMERO DEI SOCI E' ILLIMITATO E VARIABILE MA NON PUO' ESSERE INFERIORE AL MINIMO STABILITO DALLA LEGGE. SE SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE IL NUMERO DEI SOCI DIVIENE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE, ESSO DEVE ESSERE INTEGRATO NEL TERMINE MASSIMO DI UN ANNO, TRASCORSO IL QUALE LA SOCIETA' SI SCIoglie E DEVE ESSERE POSTA IN LIQUIDAZIONE.

6.2. POSSONO ESSERE SOCI COOPERATORI LE PERSONE FISICHE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

- SOCI LAVORATORI CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA' PERCEPENDO UN COMPENSO DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA';
 - SOCI VOLONTARI CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA' GRATUITAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETA'.
- DI PREFERENZA I SOCI DOVRANNO RISIEDERE E SVOLGERE LA LORO

ATTIVITA' NEL TERRITORIO INTERESSATO DALL'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA.

6.3. LA COOPERATIVA POTRA' ISTITUIRE UNA CATEGORIA SPECIALE DI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2527, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE, I CUI DIRITTI ED OBBLIGHI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE COMMA.

IL NUMERO DEI SOCI AMMESSI ALLA CATEGORIA SPECIALE NON POTRA' IN OGNI CASO SUPERARE UN TERZO DEL NUMERO TOTALE DEI SOCI COOPERATORI.

IN TALE CATEGORIA SPECIALE POTRANNO ESSERE AMMESSI, AL FINE DI COMPLETARE LA LORO FORMAZIONE, SOGGETTI IN GRADO DI CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LA DURATA DELL'APPARTENENZA DEL SOCIO A TALE CATEGORIA SPECIALE VIENE FISSATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE E NON PUO' COMUNQUE ESSERE SUPERIORE A CINQUE ANNI.

IL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE HA DIRITTO DI VOTO SOLO NELLE DECISIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E NON PUO' RAPPRESENTARE ALTRI SOCI.

I SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE NON POSSONO ESSERE ELETTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA E NON GODONO DEI DIRITTI DI CUI AGLI ART. 2422, 2545 BIS E 2476, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE.

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE PUO' RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO, SALVO L'EVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO, CON UN PREAVVISO DI ALMENO TRE MESI. IL RECESSO HA EFFETTO TANTO CON RIGUARDO AL RAPPORTO SOCIALE CHE AL RAPPORTO MUTUALISTICO, ALLO SPIRARE DEL SUDDETTO TERMINE.

COSTITUISCONO CAUSE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO APPARTENENTE ALLA SPECIALE CATEGORIA, OLTRE A QUELLE INDIVIDUATE DAL PRESENTE STATUTO, L'INOSSERVANZA DEI DOVERI INERENTI LA FORMAZIONE.

VERIFICATASI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA SPECIALE CATEGORIA POTRA' ESSERE ESCLUSO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ANCHE PRIMA DEL TERMINE FISSATO AL MOMENTO DELLA SUA AMMISSIONE PER IL GODIMENTO DEI DIRITTI PARI AI SOCI ORDINARI.

QUALORA INTENDA ESSERE AMMESSO A GODERE DEI DIRITTI CHE SPETTANO AI SOCI ORDINARI, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA SPECIALE CATEGORIA DEVE PRESENTARE, SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PREDETTO PERIODO, APPOSITA DOMANDA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE DEVE VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI.

LA DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'INTERESSATO E ANNOTATA A CURA DEGLI AMMINISTRATORI NEL LIBRO DEI SOCI. IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO, L'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE, ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, NOTIFICARE ALL'INTERESSATO LA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE.

6.4. NON POSSONO IN OGNI CASO DIVENIRE SOCI QUANTI

ESERCITANO IN PROPRIO IMPRESE IDENTICHE O AFFINI CON QUELLE DELLA COOPERATIVA.

6.5. OGNI SOCIO E' ISCRITTO IN UNA APPOSITA SEZIONE DEL LIBRO SOCI IN BASE ALLA APPARTENENZA A CIASCUNA DELLE CATEGORIE SOPRAINDICATE.

ART. 7 - SOCI LAVORATORI

7.1. I SOCI LAVORATORI PERSEGUONO LO SCOPO DI OTTENERE, TRAMITE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E CON LA PRESTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA, CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE E LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI.

7.2. POSSONO ESSERE SOCI LAVORATORI TUTTE LE PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITA' DI AGIRE CHE ABBIANO MATURATO O CHE INTENDANO MATURARE UNA CAPACITA' PROFESSIONALE NEI SETTORI DI CUI ALL'OGGETTO DELLA COOPERATIVA E CHE PER LA LORO CAPACITA' EFFETTIVA DI LAVORO, ATTITUDINE E SPECIALIZZAZIONE POSSONO PARTECIPARE DIRETTAMENTE AI LAVORI DELLA COOPERATIVA ED ATTIVAMENTE COLLABORARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI SOCIALI.

7.3. AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E MUTUALISTICI, I SOCI INSTAURANO CON LA COOPERATIVA UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO IN FORMA SUBORDINATA NELLE DIVERSE TIPOLOGIE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, O AUTONOMA, IVI COMPRESO IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE OVVERO IN QUALSIASI ALTRA FORMA CONSENTA LA LEGISLAZIONE ITALIANA.

IN CONSIDERAZIONE DELLA PECULIARE POSIZIONE GIURIDICA DEL SOCIO LAVORATORE, LA PRESTAZIONE DI LAVORO DEL SOCIO STESSO ED IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO REDATTO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ART.8 - SOCI VOLONTARI

8.1. SONO VOLONTARI I SOCI CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA' NELLA COOPERATIVA GRATUITAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETA'. IL NUMERO COMPLESSIVO DEI SOCI VOLONTARI E DELLA CATEGORIA SPECIALE DEI SOCI NON PUO' SUPERARE LA META' DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI SOCI.

8.2. AI SOCI VOLONTARI NON SI APPLICANO I CONTRATTI COLLETTIVI E LE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO, AD ECCEZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.

8.3. AI SOCI VOLONTARI PUO' ESSERE CORRISPONTO SOLTANTO IL RIMBORSO SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE SULLA BASE DEI PARAMETRI STABILITI DALLA COOPERATIVA E PER LA TOTALITA' DEI SOCI.

8.4. NELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI, DA EFFETTUARSI IN APPLICAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, LE PRESTAZIONI DEI SOCI VOLONTARI POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN MISURA

COMPLEMENTARE E NON SOSTITUTIVA RISPETTO AI PARAMETRI DI IMPIEGO DI OPERATORI PROFESSIONALI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

ART.9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

9.1. CHI DESIDERA DIVENTARE SOCIO DEVE PRESENTARE DOMANDA SCRITTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, CONTENENTE:

- SE PERSONA FISICA: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA E CODICE FISCALE E QUALIFICA PROFESSIONALE POSSEDUTA;
- SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA: DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE E CODICE FISCALE;
- I MOTIVI DELLA RICHIESTA E LA CATEGORIA DEI SOCI A CUI INTENDE ESSERE ISCRITTO;
- L'AMMONTARE DELLA QUOTA CHE SI PROPONE DI SOTTOSCRIVERE.

I SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA, INOLTRE, DEVONO INDICARE I DATI SOCIALI E IL NOMINATIVO DELLA PERSONA DELEGATA A RAPPRESENTARLA NEI RAPPORTI CON LA COOPERATIVA, NONCHE' ALLEGARE LA DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE CHE HA DECISO L'ADESIONE.

9.2. L'AMMISSIONE DI UN NUOVO SOCIO E' FATTA CON DELIBERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SU DOMANDA DELL'INTERESSATO; LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'INTERESSATO E ANNOTATA A CURA DEGLI AMMINISTRATORI NEL LIBRO SOCI.

9.3. IL NUOVO SOCIO DEVE VERSARE, CON LE MODALITA' STABILITE DAGLI AMMINISTRATORI, OLTRE L'IMPORTO DELLA QUOTA, IL SOVRAPPREZZO EVENTUALMENTE DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO SU PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI.

9.4. QUALORA LA DOMANDA DI AMMISSIONE NON SIA ACCOLTA DAGLI AMMINISTRATORI, LA DELIBERAZIONE DI RIGETTO DEVE ESSERE MOTIVATA E COMUNICATA ENTRO SESSANTA GIORNI AGLI INTERESSATI. IN QUESTO CASO, L'ASPIRANTE SOCIO PUO' ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI DINIEGO CHIEDERE CHE SULL'ISTANZA SI PRONUNCI L'ASSEMBLEA, LA QUALE DELIBERA SULLE DOMANDE NON ACCOLTE, SE NON APPOSITAMENTE CONVOCATA, IN OCCASIONE DELLA SUA PROSSIMA CONVOCAZIONE.

ART. 10 - QUOTE

10.1. IL VALORE NOMINALE DI CIASCUNA QUOTA NON PUO' ESSERE INFERIORE A EURO VENTICINQUE (€ 25,00).

OVE LA LEGGE NON PREVEDA DIVERSAMENTE, NELLA COOPERATIVA NESSUN SOCIO PUO' AVERE UNA QUOTA SUPERIORE A CENTOMILA EURO.

ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

11.1. LE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI NON POSSONO ESSERE CEDUTE CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA', SE LA CESSIONE NON E' AUTORIZZATA DAGLI AMMINISTRATORI.

11.2. IL SOCIO CHE INTENDE TRASFERIRE LA PROPRIA QUOTA DEVE DARNE COMUNICAZIONE AGLI AMMINISTRATORI CON LETTERA RACCOMANDATA, INDICANDO: IL NOME, LA RESIDENZA E TUTTE LE GENERALITA' DELL'ASPIRANTE ACQUIRENTE, I REQUISITI PERSONALI

DA QUESTI POSSEDUTI E IL PREZZO PATTUITO PER LA CESSIONE.

11.3. IL PROVVEDIMENTO CHE CONCEDE O NEGA L'AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE COMUNICATO AL SOCIO ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

DECORSO TALE TERMINE, IL SOCIO E' LIBERO DI TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E LA SOCIETA' DEVE ISCRIVERE NEL LIBRO DEI SOCI L'ACQUIRENTE CHE ABBIA I REQUISITI PREVISTI PER DIVENIRE SOCIO.

IL PROVVEDIMENTO CHE NEGA AL SOCIO L'AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO. CONTRO IL DINIEGO IL SOCIO ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE.

ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE

12.1. LE QUOTE NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A PEGNO O A VINCOLI; ESSE SI CONSIDERANO VINCOLATE SOLTANTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CHE I SOCI CONTRAGGONO CON LA MEDESIMA.

12.2. IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO COOPERATORE, FINCHE' DURA LA SOCIETA', NON PUO' AGIRE ESECUTIVAMENTE SULLA QUOTA DEL MEDESIMO.

ART. 13 - RECESSO

13.1. IL DIRITTO DI RECESSO COMPETE:

- AI SOCI COOPERATORI CHE NON HANNO CONSENTITO AL CAMBIAMENTO DELL'OGGETTO O DEL TIPO DI SOCIETA', ALLA SUA FUSIONE O SCISSIONE, ALLA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE, AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE, ALLA ELIMINAZIONE DI UNA O PIU' CAUSE DI RECESSO PREVISTE DAL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO;
- AI SOCI COOPERATORI CHE ABBIANO PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE;
- AI SOCI COOPERATORI CHE NON HANNO CONSENTITO AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SOCIETA' DETERMINATO NELL'ATTO COSTITUTIVO;
- AI SOCI COOPERATORI CHE NON SI TROVINO PIU' IN CONDIZIONE DI PARTECIPARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
- IN TUTTI GLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO.

IL RECESSO NON PUO' ESSERE PARZIALE.

13.2. LA DICHIARAZIONE DI RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATA CON RACCOMANDATA ALLA SOCIETA'. GLI AMMINISTRATORI DEVONO ESAMINARLA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE. SE NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DEL RECESSO, GLI AMMINISTRATORI DEVONO DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SOCIO, CHE ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE INNANZI IL TRIBUNALE.

13.3. IL RECESSO HA EFFETTO: PER QUANTO RIGUARDA IL RAPPORTO SOCIALE DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA; PER QUANTO RIGUARDA I RAPPORTI MUTUALISTICI TRA SOCIO E SOCIETA' CON LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN CORSO, SE COMUNICATO TRE MESI PRIMA E, IN

CASO CONTRARIO, CON LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

ART.14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

14.1. L'ESCLUSIONE DEL SOCIO PUO' AVER LUOGO:

- PER GRAVI INADEMPIENZE DELLE OBBLIGAZIONI CHE DERIVANO DALLA LEGGE, DAL CONTRATTO SOCIALE, DAL REGOLAMENTO O DAL RAPPORTO MUTUALISTICO;
- PER MANCANZA O PERDITA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' ;
- NEL CASO INDICATO DALL'ART.2531 C.C. ;
- NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 2286;
- NEI CASI PREVISTI DELL'ART. 2288, PRIMO COMMA;
- IN TUTTI GLI ALTRI CASI PREVISTI DALLLO STATUTO.

14.2. L'ESCLUSIONE DEVE ESSERE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA.

14.3. CONTRO LA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE IL SOCIO PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE, NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE.

14.4. LO SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE DETERMINA ANCHE LA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI MUTUALISTICI PENDENTI.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

15.1. IN CASO DI MORTE DEL SOCIO, GLI EREDI HANNO DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 16 SEGUENTE.

ART.16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

16.1. LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA HA LUOGO SULLA BASE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI SI SONO VERIFICATI IL RECESSO, L'ESCLUSIONE O LA MORTE DEL SOCIO.

16.2. IL SOCIO RECEDUTO OD ESCLUSO E GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO HANNO DIRITTO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL VALORE NOMINALE DELLE SOMME VERSATE (EVENTUALMENTE RIDOTTO IN PROPORZIONE ALLE PERDITE IMPUTABILI AL CAPITALE). LA LIQUIDAZIONE COMPRENDE ANCHE IL RIMBORSO DEL SOVRAPPREZZO, OVE VERSATO, QUALORA SUSSISTA NEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E NON SIA STATO DESTINATO AD AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2545-QUINQUIES, TERZO COMMA.

16.3. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE FATTO ENTRO SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

17.1. IL SOCIO CHE CESSA DI FAR PARTE DELLA SOCIETA' RISPONDE VERSO QUESTA PER IL PAGAMENTO DEI CONFERIMENTI NON VERSATI, PER UN ANNO DAL GIORNO IN CUI IL RECESSO, LA ESCLUSIONE O LA CESSAZIONE DELLA QUOTA SI E' VERIFICATA. SE ENTRO UN ANNO DALLLO SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO SI MANIFESTA L'INSOLVENZA DELLA SOCIETA', IL SOCIO USCENTE E' OBBLIGATO VERSO QUESTA NEI LIMITI DI QUANTO RICEVUTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O PER IL RIMBORSO DELLE AZIONI. NELLO STESSO MODO E PER LO STESSO TERMINE SONO RESPONSABILI VERSO LA SOCIETA' GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO.

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE

18.1. IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E' COSTITUITO:

- A) DAL CAPITALE SOCIALE COSTITUITO DALL'AMMONTARE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI;
- B) DALLA RISERVA LEGALE, FORMATA CON QUOTE DEGLI AVANZI DI GESTIONE;
- C) DALL'EVENTUALE FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO OVVERO PER LA RISTRUTTURAZIONE, PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE OVVERO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO AZIENDALE;
- D) DALL'EVENTUALE FONDO SOVRAPPREZZO, FORMATO CON LE SOMME VERSATE A NORMA DEL PRECEDENTE PUNTO 9.3;
- E) DA OGNI ALTRA RISERVA COSTITUITA E/O PREVISTA DALLA LEGGE. LE RISERVE DI CUI AI PUNTI SUB B), C) ED E) NON POSSONO ESSERE RIPARTITE TRA I SOCI COOPERATORI NE' DURANTE LA VITA DELLA SOCIETA', NE' ALL'ATTO DELLO SCIoglIMENTO.

ART 19 - CAPITALE SOCIALE

19.1. IL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA NON E' DETERMINATO IN UN AMMONTARE PRESTABILITO ED E' FORMATO DA UN NUMERO ILLIMITATO DI QUOTE DEL VALORE NOMINALE CIASCUNA NON INFERIORE A EURO VENTICINQUE (€ 25,00).
L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI NON IMPORTA MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

19.2. LA SOCIETA' PUO' ANCHE DELIBERARE AUMENTI DI CAPITALE A PAGAMENTO NELLE FORME PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2438 E SEGUENTI C.C.

19.3. POSSONO ESSERE CONFERITI TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ATTIVO SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA, COMPRESI LA PRESTAZIONE D'OPERA O DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA'.

19.4. PER I CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA O DI CREDITI SI APPLICA QUANTO DISPOSTO DAL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 2464 C.C.

ART.20 - RISERVA LEGALE, STATUTARIA E VOLONTARIA

20.1. QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE DEL FONDO DI RISERVA LEGALE, DEVE ESSERE A QUESTO DESTINATO ALMENO IL TRENTA PER CENTO DEGLI UTILI NETTI ANNUALI.

20.2. UNA QUOTA DEGLI UTILI NETTI ANNUALI DEVE ESSERE CORRISPONDA AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, NELLA MISURA E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E QUINDI ATTUALMENTE NELLA MISURA DEL TRE PER CENTO.

ART. 21 - DIVIETI

21.1. E' FATTO DIVIETO ALLA COOPERATIVA DI:

- DISTRIBUIRE I DIVIDENDI IN MISURA SUPERIORE ALL'INTERESSE MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO DI DUE PUNTI E MEZZO RISPETTO AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO;
- REMUNERARE GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN SOTTOSCRIZIONE AI SOCI COOPERATORI IN MISURA SUPERIORE A DUE PUNTI RISPETTO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO PER I DIVIDENDI;
- DISTRIBUIRE LE RISERVE FRA I SOCI COOPERATORI.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1. L'ESERCIZIO SOCIALE VA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

22.2. ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO SOCIALE L'ORGANO AMMINISTRATIVO PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA LEGGE.

22.3. IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, L'ASSEMBLEA DETERMINA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 21, LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI NON ASSEGNATI AI SENSI DEI PRECEDENTI PUNTI 20.1 E 20.2.

22.4. L'ASSEMBLEA, SU PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, POTRA' DELIBERARE ANCHE L'EROGAZIONE DI RISTORNI, IN MISURA NON SUPERIORE AL TRENTA PER CENTO DEI TRATTAMENTI ECONOMICI SPETTANTI AI SOCI LAVORATORI ORDINARI. I RISTORNI DOVRANNO ESSERE RAPPORTATI IN PROPORZIONE AI COMPENSI EROGATI A CIASCUN SOCIO. A TAL FINE L'IMPORTO COMPLESSIVO DA DISTRIBUIRE A TITOLO DI RISTORNO E' RAPPORTATO AI COMPENSI EROGATI AI SOCI; LA PERCENTUALE RISULTANTE APPLICATA ALLA RETRIBUZIONE DI CIASCUN SOCIO DETERMINA IL RISTORNO INDIVIDUALE.

L'EROGAZIONE POTRA' AVVENIRE, IN BASE ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA, MEDIANTE:

- INTEGRAZIONE DEI COMPENSI;
- AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE;
- DISTRIBUZIONE GRATUITA DI STRUMENTI FINANZIARI.

ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI

23.1. I SOCI DECIDONO SULLE MATERIE RISERVATE ALLA LORO COMPETENZA DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO, NONCHÉ SUGLI ARGOMENTI CHE UNO O PIU' AMMINISTRATORI O TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEI VOTI SPETTANTI ALLA TOTALITA' DEI SOCI SOTTOPONGONO ALLA LORO APPROVAZIONE.

IN OGNI CASO SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEI SOCI:

- A) L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI;
- B) LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI;
- C) LA NOMINA NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 2477 DELL'ORGANO DI CONTROLLO E/O DEL REVISORE;
- D) LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO;
- E) LE DELIBERAZIONI CHE COMPORTANO UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DETERMINATO NELLO STATUTO O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI.

23.2. LE DECISIONI DEI SOCI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) DEL PUNTO 23.1. SONO ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, NELLE FORME DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 25.

23.3. LE DECISIONI DEI SOCI DI CUI ALLE LETTERE D) ED E) DEL PUNTO 23.1., OPPURE QUANDO LO RICHIEDANO UNO O PIU' AMMINISTRATORI O UN NUMERO DI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE, DEVONO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, NELLE FORME DI CUI AL SUCCESSIVO ART.24.

23.4. NON POSSONO PARTECIPARE ALLE DECISIONI I SOCI MOROSI E I SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI PER LE QUALI ESPRESSE DISPOSIZIONI DI LEGGE DISPONGONO LA SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO.

23.5. HANNO DIRITTO DI VOTO COLORO I QUALI RISULTANO ISCRITTI DA ALMENO NOVANTA GIORNI NEL LIBRO DEI SOCI.

23.6. CIASCUN SOCIO COOPERATORE HA UN VOTO, QUALUNQUE SIA IL VALORE DELLA QUOTA.

23.7. LE DECISIONI DEI SOCI, AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NEL PRECEDENTE PUNTO 23.3, SONO ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA, OVVERO SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO. LA DECISIONE SUL METODO E' ADOTTATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

23.8. NEL CASO SI OPTI PER IL SISTEMA DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DOVRA' ESSERE REDATTO APPOSITO DOCUMENTO SCRITTO, DAL QUALE DOVRA' RISULTARE CON CHIAREZZA:

- L'ARGOMENTO OGGETTO DELLA DECISIONE;
- IL CONTENUTO E LE RISULTANZE DELLA DECISIONE E LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI ALLA STESSA CONSEGUENTI;
- L'INDICAZIONE DEI SOCI CONSENZIENTI;
- L'INDICAZIONE DEI SOCI CONTRARI O ASTENUTI E, SU RICHIESTA DEGLI STESSI, L'INDICAZIONE DEL MOTIVO DELLA CONTRARIETA' O DELL'ASTENSIONE.

23.9. NEL CASO SI OPTI PER IL SISTEMA DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO DOVRA' ESSERE REDATTO APPOSITO DOCUMENTO SCRITTO DAL QUALE DOVRA' RISULTARE CON CHIAREZZA:

- L'ARGOMENTO DELLA DECISIONE;
- IL CONTENUTO DELLA DECISIONE;
- IL CONTENUTO E LE RISULTANZE DELLA DECISIONE E LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI ALLA STESSA CONSEGUENTI.

COPIA DI TALE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE TRASMESSA A TUTTI I SOCI I QUALI, ENTRO I CINQUE GIORNI SUCCESSIVI, DOVRANNO TRASMETTERE ALLA SOCIETA' APPOSITA DICHIARAZIONE, SCRITTA IN CALCE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO RICEVUTO, NELLA QUALE DOVRANNO ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO FAVOREVOLE O CONTRARIO OVVERO L'ASTENSIONE, INDICANDO, SE RITENUTO OPPORTUNO, IL MOTIVO DELLA LORO CONTRARIETA' O ASTENSIONE.

LE TRASMISSIONI PREVISTE NEL PRESENTE COMMA POTRANNO AVVENIRE CON QUALSIASI MEZZO E/O SISTEMA DI COMUNICAZIONE, CHE ASSICURI LA DATA DI RICEZIONE E LA PROVENIENZA DEL DOCUMENTO.

23.10. PERCHE' LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SIANO PRESE VALIDAMENTE, DEVONO PARTECIPARVI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO LA META' DEI VOTI SPETTANTI ALLA TOTALITA' DEI SOCI. LE DECISIONI SONO PRESE CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI SPETTANTI AI SOCI PARTECIPANTI.

23.11. LE DECISIONI DEI SOCI, ADOTTATE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, DOVRANNO ESSERE TRASCRITTE, SENZA INDUGIO, NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI.

ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE

24.1. CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE INDICATE NEL

PRECEDENTE PUNTO 23.1 ALLE LETTERE D) ED E), IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, OPPURE QUANDO LO RICHIEDANO UNO O PIU' AMMINISTRATORI O UN NUMERO DEI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO, LE DECISIONI DEI SOCI SARANNO PRESE MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE.

24.2. L'ASSEMBLEA SI RIUNIRA' NEL LUOGO INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, PURCHE' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE.

LA CONVOCAZIONE E' EFFETTUATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO DA UNO DEGLI AMMINISTRATORI, MEDIANTE AVVISO CONTENENTE IL GIORNO, L'ORA, IL LUOGO DELL'ADUNANZA, NONCHE' L'ORDINE DEL GIORNO, INVIATO A TUTTI I SOCI, AL RECAPITO RISULTANTE DAL LIBRO SOCI, ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA, CON LETTERA RACCOMANDATA, OVVERO ALTRO MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO (NEL CASO DI CONVOCAZIONE A MEZZO TELEFAX, POSTA ELETTRONICA O ALTRI MEZZI SIMILARI, L'AVVISO DEVE ESSERE SPEDITO AL NUMERO DI TELEFAX, ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA O ALLO SPECIFICO RECAPITO CHE SIANO STATI ESPRESSAMENTE COMUNICATI DAL SOCIO E CHE RISULTINO DAL LIBRO SOCI). NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEBBONO ESSERE INDICATI IL GIORNO, L'ORA, IL LUOGO E L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FISSATO ANCHE IL GIORNO, IL LUOGO E L'ORA PER UN EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI ALMENO VENTiquattro ORE DOPO LA DATA FISSATA PER LA PRIMA CONVOCAZIONE.

L'ASSEMBLEA, TUTTAVIA, POTRA' VALIDAMENTE RIUNIRSI ANCHE IN MANCANZA DI TALI FORMALITA', QUALORA SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI TUTTI I SOCI E SIANO PRESENTI O INFORMATI TUTTI GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI O REVISORI, OVE NOMINATI, AI SENSI DELL'ART. 2479-BIS, COMMA 4, CODICE CIVILE.

24.3. L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA, A SECONDA DELLA STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DALL'AMMINISTRATORE UNICO, O DALL'AMMINISTRATORE PIU' ANZIANO.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, L'ASSEMBLEA SARA' PRESIDUTA DALLA PERSONA ELETTA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE, ACCERTA L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLA LO SVOLGIMENTO ED ACCERTA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

IL PRESIDENTE PUO' CHIEDERE L'ASSISTENZA DI UN SEGRETARIO, DESIGNATO DAGLI INTERVENUTI, CHE PUO' ESSERE NON SOCIO, CON LA FUNZIONE DI REDIGERE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

24.4. HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA I SOCI CHE ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA STESSA RISULTANO ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI. OGNI SOCIO CHE ABBIA DIRITTO DI INTERVENIRE IN ASSEMBLEA, INOLTRE, PUO' FARSI RAPPRESENTARE PER DELEGA SCRITTA, DELEGA CHE DOVRA' ESSERE CONSERVATA DALLA SOCIETA'.

LA DELEGA NON PUO' ESSERE RILASCIATA CON IL NOME DEL RAPPRESENTANTE IN BIANCO. LA REGOLARITA' DELLA DELEGA E' ACCERTATA DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA. LA RAPPRESENTANZA NON PUO' ESSERE CONFERITA NE' AGLI AMMINISTRATORI NE' AI SINDACI SE PREVISTI.

24.5. L'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE E' REGOLARMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO LA META' DEI VOTI SPETTANTI ALLA TOTALITA' DEI SOCI E DELIBERA A MAGGIORANZA, SALVO CHE NEI CASI PREVISTI ALLE LETTERE D) ED E) DEL PUNTO 23.1 NEI QUALI E' RICHiesto IL VOTO FAVOREVOLE DEI SOCI CHE RAPPRESENTANO OLTRE LA META' DEI VOTI SPETTANTI ALLA TOTALITA' DEI SOCI. IN SECONDA CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA E' REGOLARMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO 1/3 DEI VOTI SPETTANTI ALLA TOTALITA' DEI SOCI E DELIBERA A MAGGIORANZA, SALVO CHE NEI CASI PREVISTI ALLE LETTERE D) ED E) DEL PUNTO 23.1 NEI QUALI E' RICHiesto IL VOTO FAVOREVOLE DEI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO 1/3 DEI VOTI SPETTANTI ALLA TOTALITA' DEI SOCI.

24.6. LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA.

NEL CASO DI ASSEMBLEA DEI SOCI CHIAMATI A DELIBERARE SULLA MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO IL VERBALE DEVE ESSERE REDATTO DA UN NOTAIO. NEL VERBALE DEBBONO ESSERE RIASSUNTE, SU RICHiesta, LE DICHIARAZIONI DEI SOCI. IL VERBALE, ANCHE SE REDATTO PER ATTO PUBBLICO, DEVE ESSERE TRASCRITTO, SENZA INDUGIO, NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI.

ART. 25 - AMMINISTRAZIONE

25.1. LA SOCIETA' POTRA' ESSERE ALTERNATIVAMENTE AMMINISTRATA, CON SCELTA DA ADOTTARSI DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA:

- A) DA UN AMMINISTRATORE UNICO;
- B) DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- C) DA UN ORGANO PLURIPERSONALE DI NATURA NON COLLEGIALE, I CUI MEMBRI POSSONO AGIRE IN VIA CONGIUNTA O DISGIUNTA A SECONDA DI QUANTO STABILITO NELL'ATTO DI NOMINA.

25.2. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE A SOGGETTI NON SOCI; IN OGNI CASO PERO' LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI DEVE ESSERE SCELTA TRA I SOCI COOPERATORI OVVERO TRA LE PERSONE INDICATE DAI SOCI COOPERATORI PERSONE GIURIDICHE.

NEL CASO IN CUI VENGA NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETT. B) OVVERO L'ORGANO PLURIPERSONALE DI CUI ALLA LETT. C) DEL PRECEDENTE PUNTO 25.1. UNO O PIU' AMMINISTRATORI DEVONO ESSERE SCELTI TRA GLI APPARTENENTI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI SOCI, IN PROPORZIONE DELL'INTERESSE CHE CIASCUNA CATEGORIA HA NELL'ATTIVITA' SOCIALE. IN OGNI CASO, AI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI NON PUO' ESSERE ATTRIBUITO IL DIRITTO DI ELEGGERE PIU' DI UN

TERZO DEGLI AMMINISTRATORI.

25.3. NON POSSONO ESSERE NOMINATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI E SE NOMINATI DECADONO DALL'UFFICIO COLORO CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 CODICE CIVILE.

GLI AMMINISTRATORI SONO TENUTI AD OSSERVARE IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALL'ART. 2390 DEL CODICE CIVILE.

25.4. GLI AMMINISTRATORI RESTANO IN CARICA FINO ALLA REVOCA O DIMISSIONI O PER QUEL TEMPO PIU' LIMITATO STABILITO DAI SOCI ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA. IN CASO DI NOMINA FINO A REVOCA O DIMISSIONI, E' CONSENTITA LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI IN OGNI TEMPO E SENZA NECESSITA' DI MOTIVAZIONE, OVVERO GIUSTA CAUSA. E' AMMESSA LA RIELEGGIBILITA'.

25.5. NEL CASO SIA STATO NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLE LETT. B) DEL PRECEDENTE PUNTO 25.1., SE PER QUALSIASI CAUSA VIENE MENO ANCHE UNO SOLO DEI CONSIGLIERI (OVVERO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI) DECADE L'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. NEL CASO SIA INVECE NOMINATO L'ORGANO PLURIPERSONALE DI CUI ALLA LETT. C) DEL PRECEDENTE PUNTO 25.1., SE PER QUALSIASI CAUSA VIENE A CESSARE ANCHE UN SOLO AMMINISTRATORE, DECADONO ANCHE GLI ALTRI AMMINISTRATORI.

IL COLLEGIO SINDACALE, OVE NOMINATO, DOVRA' PROVVEDERE CON URGENZA ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

25.6. OVE NOMINATO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETT. B) DEL PRECEDENTE PUNTO 25.1., QUALORA NON VI ABBIANO PROVVEDUTO I SOCI, ELEGGE TRA I PROPRI MEMBRI IL PRESIDENTE ED EVENTUALMENTE UN VICEPRESIDENTE CHE SOSTITUISCA IL PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, NONCHÉ UN SEGRETARIO, ANCHE ESTRANEO.

ART. 26 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1. NEL CASO DI SOCIETA' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE DECISIONI DELLO STESSO, SALVO QUANTO PREVISTO NEL SUCCESSIVO PUNTO 26.2, SONO ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA OVVERO SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, SECONDO QUANTO VERRA' DECISO DALLO STESSO CONSIGLIO NELLA PRIMA RIUNIONE DOPO LA NOMINA. LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA.

26.2. CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE INDICATE DALL'ART. 2475, COMMA 5 (REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI PROGETTI DI FUSIONE O SCISSIONE, NONCHÉ LE DECISIONI DI AUMENTO DI CAPITALE) E DELL'ART. 2544 (POTERI IN MATERIA DI AMMISSIONE, DI RECESSO E DI ESCLUSIONE DEI SOCI E LE DECISIONI CHE INCIDONO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI) OVVERO QUANDO LO RICHIEDA LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA OVVERO IN TUTTI GLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DEBBO NO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE DELIBERAZIONE COLLEGIALE.

A TAL FINE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE CONVOCATO E QUINDI CHIAMATO A FORMARE LE PROPRIE DELIBERAZIONI DAL PRESIDENTE CON LETTERA RACCOMANDATA, OVVERO, CON QUALSIASI ALTRO MEZZO IDONEO ALLO SCOPO (FAX, POSTA ELETTRONICA), ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA. IN CASO DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE AVVIENE CON TELEGRAMMA O CON TELEX, DA SPEDIRSI ALMENO UN GIORNO PRIMA DELLA RIUNIONE.

IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE COSTITUITO E COMUNQUE IN GRADO DI FORMARE LE PROPRIE DELIBERAZIONI QUANDO SONO PRESENTI O PARTECIPANO ALLA FORMAZIONE DELLE DELIBERAZIONI STESSE TUTTI I CONSIGLIERI ED I SINDACI EFFETTIVI, OVE NOMINATI. IL CONSIGLIO DELIBERA VALIDAMENTE, IN FORMA COLLEGIALE, CON LA PRESENZA EFFETTIVA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITA' LA PROPOSTA S'INTENDE RESPINTA. IL VOTO NON PUO' ESSERE DATO PER RAPPRESENTANZA.

26.3. LE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI, ADOTTATE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, DEVONO ESSERE TRASCritte NEL LIBRO DEGLI AMMINISTRATORI.

ART. 27 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

27.1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA ARTICOLAZIONE, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI I POTERI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI "AD NEGOTIA" E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

27.2. NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI A NORMA E CON LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C. A UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO A UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI ANCHE DISGIUNTAMENTE. IL COMITATO ESECUTIVO OVVERO L'AMMINISTRATORE O GLI AMMINISTRATORI DELEGATI POTRANNO COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE RISULTERANNO DALLA DELEGA CONFERITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON LE LIMITAZIONI E LE MODALITA' INDICATE NELLA DELEGA STESSA.

ART. 28 - RAPPRESENTANZA

28.1. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO O A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI NON COLLEGIALI, SECONDO LE MODALITA' E CON LE LIMITAZIONI STABILITE DALL'ATTO DI NOMINA.

QUINDI I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA COOPERATIVA POSSONO SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DI ESSA OGNI ATTO, DI QUALSIASI GENERE, COMPRESE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO DI QUALSIASI TIPO.

**ART. 29 - CONTROLLO DEI SOCI
ED AZIONE DI RESPONSABILITA'**

29.1. CIASCUN SOCIO CHE NON PARTECIPA ALL'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART.2476 C.C., HA DIRITTO DI AVERE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI E CONSULTARE I LIBRI SOCIALI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI DI SUA FIDUCIA.
CIASCUN SOCIO POTRA' PROMUOVERE, QUALORA NE RICORRANO GLI ESTREMI, AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO GLI AMMINISTRATORI.

ART. 30 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

30.1. VERIFICATISI I PRESUPPOSTI DI LEGGE PREVISTI DALL'ART.2477 C.C., NONCHE' QUANDO LA SOCIETA' EMETTA STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI, LA COOPERATIVA NOMINA UN ORGANO DI CONTROLLO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE O UN REVISORE.

L'ORGANO DI CONTROLLO RESTA IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SCADE ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA. LA CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO. ESSO E' RIELEGGIBILE.

L'ORGANO DI CONTROLLO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE PREVISTE A MENO CHE TALE CONTROLLO CONTABILE NON SIA AFFIDATO A UN REVISORE LEGALE O A UNA SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE QUANDO CIO' SIA OBBLIGATORIO PER LEGGE.

ALL'ORGANO DI CONTROLLO SI APPLICANO, PER QUANTO SOPRA NON PREVISTO E IN QUANTO COMPATIBILI, GLI ART.2397-2409 SEPTIES COD.CIV.

NEL CASO DI NOMINA DI UN ORGANO DI CONTROLLO, ANCHE MONOCRATICO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SUL COLLEGIO SINDACALE PREVISTO PER LE SOCIETA' PER AZIONI.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

31.1. LA COOPERATIVA NON PUO' MODIFICARE LA PROPRIA NATURA DI COOPERATIVA SOCIALE. QUALSIASI DELIBERA IN TAL SENSO COMPORTA LA SUA AUTOMATICA MESSA IN LIQUIDAZIONE.

31.2. IN CASO DI SCIoglimento DELLA COOPERATIVA, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, NOMINERA' UNO O PIU' LIQUIDATORI PREFERIBILMENTE TRA I SOCI DETERMINANDONE I POTERI, L'INTERO PATRIMONIO SOCIALE, DEDOTTO SOLTANTO IL CAPITALE SOCIALE E I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI, DOVRA' ESSERE DEVOLUTO AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

F.TO ANTONIO DI GANGI - IRENE PANTANO - MESSINA AMODDIO
FEDERICO - ANGELO PISCITELLO NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI
TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. N.642 DEL 1972,
TABELLA, ART.19.